



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 47 del 20/12/2019

OGGETTO: RECEPIMENTO DELL'ART.7BIS DELLA L.R. 21/1984 COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE N.4/2013 - DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18:00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Assente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Assente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Presente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Assente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBAZZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 10

Totale Assenti: n. 3

Partecipa all'adunanza Il Vice Segretario, Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Vice Sindaco Gianarturo Leoni assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO:	RECEPIMENTO DELL'ART.7BIS DELLA L.R. 21/1984 COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE N.4/2013 - DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA.
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO art.7 bis "Accesso ai luoghi e diffida amministrativa" della L.R. 28.04.1984 n.21 introdotto dall'art.8, L.R. 24 maggio 2013 n. 4 che recita ai commi 3 e segg.:

"3. Fatta salva la disciplina prevista in normative di settore, ivi comprese quelle sulla sicurezza alimentare e sulla tutela e sicurezza del lavoro, al fine di semplificare il procedimento sanzionatorio, è introdotta nei settori di cui al comma 4 la diffida amministrativa, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.

4. La diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti sanzionatori disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai regolamenti comunali.

5. La diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'articolo 9, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa. Essa è contenuta nel verbale di ispezione di cui al comma 1, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento ai sensi dell'articolo 8.

6. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile. Essa non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

7. Gli enti competenti ai sensi dell'articolo 5 individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al comma 4, in quali procedimenti introdurre la diffida amministrativa. La Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida amministrativa e può dettare specifiche linee guida in materia."

RILEVATO che l'istituto della diffida amministrativa introdotto dall'art. 7-bis della L.R. n.21/1984 trova applicazione per le violazioni di competenza regionale nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, l'autonoleggio, l'occupazione suolo pubblico ed il divieto di fumo e ai relativi regolamenti/ordinanze comunali che disciplinano tali settori;

CONSIDERATO che le linee guida in materia di controlli, adottate dalla Conferenza Unificata Stato - Regioni in data 24 gennaio 2013, considerano buona prassi quella di adottare la diffida amministrativa in tutti i controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi nelle imprese, a prescindere dalla circostanza che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione, ad esclusione dei controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 14, comma 6, della D.L. 5/2012);

RILEVATO che, con riferimento a quanto indicato nelle suddette linee guida, è auspicabile estendere tale istituto anche alle violazioni nei settori precitati di competenza regionale (così individuata dal punto di vista costituzionale o delegata da Legge dello Stato) ma ancora disciplinati da normativa statale;

DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna non ha, al momento, esercitato la facoltà assegnatale dalla legge regionale di emanare specifiche proprie linee guida in materia di diffida amministrativa;

CONSIDERATA l'opportunità di introdurre formalmente l'istituto della diffida amministrativa che consente di avvicinare istituzioni ed imprese per costruire un nuovo rapporto non vessatorio, di collaborazione e di piena applicazione delle normative;

VALUTATO altresì opportuno applicare l'istituto della diffida amministrativa introdotto dall'art. 7 bis della L.R. n.21/1984 anche per tutte quelle disposizioni disciplinate dal vigente Regolamento Edilizio, approvato con deliberazione del C.C. n.57 del 19/10/2017, attinenti alla qualità urbana, architettonica e paesaggistica, decoro degli spazi pubblici o di uso pubblico, conservazione e manutenzione delle aree verdi, ecc., laddove non comportino l'acquisizione/rilascio di un titolo abilitativo o autorizzazione amministrativa e la cui violazione non sia già disciplinata da specifiche disposizioni di legge regionale/nazionale;

VISTI:

- l'art. 7-bis della L.R. 28 aprile 1984, n. 21;

- l'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l'Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITI i pareri istruttori prescritti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 resi anche per gli effetti dell'art. 147 bis D.Lgs. n. 267/2000, come segue:

- dal Responsabile dell'area Territorio e sviluppo economico, arch. Roberta Minardi che si è espresso favorevolmente – sotto il profilo della regolarità amministrativa;
- dal Responsabile dell'area Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati che ha dato atto della irrilevanza del presente provvedimento- sotto il profilo della regolarità contabile;

INTRODUCE l'argomento il Vice Sindaco, Sig. Leoni, il quale lascia poi la parola al Funzionario Comunale, presente in sala, Arch. Roberta Minardi, che nella propria qualità di Responsabile dei Servizi Tecnici relativi al Territorio, illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico, ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale;

UDITO in proposito l'intervento del Consigliere Carosino il quale anticipa l'astensione del proprio gruppo consiliare sul punto in questione, spiegandone le ragioni, come da verbale di seduta registrato su apposito supporto informatico, ai sensi dell'art. 10, c. 12 dello Statuto Comunale;

CON VOTI favorevoli n. 9 , contrari 0, astenuti n. 1 (Carosino), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 9 Consiglieri votanti e n. 10 Consiglieri presenti,

D E L I B E R A

1. DI APPLICARE la diffida amministrativa, con le modalità indicate dall'art. 7-bis, della L.R. n. 21/1984 e precisamente:

- **a tutti i procedimenti sanzionatori di natura amministrativa disciplinati da leggi regionali e statali nonché dai regolamenti/ordinanze comunali nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, l'autonoleggio, l'occupazione suolo pubblico ed il divieto di fumo, qualunque sia l'Ente competente ad incassare i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, nonché a tutte quelle disposizioni disciplinate dal vigente Regolamento Edilizio attinenti alla qualità urbana, architettonica e paesaggistica, decoro degli spazi pubblici o di uso pubblico, conservazione e manutenzione delle aree verdi, ecc., laddove non comportino l'acquisizione/rilascio di un titolo abilitativo o autorizzazione amministrativa e la cui violazione non sia già disciplinata da specifiche disposizioni di legge regionale/nazionale;**

qualora le precitate violazioni siano sanabili (cioè errori o omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione o violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose siano eliminabili) da parte del trasgressore, ovvero dall'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 (dieci) giorni, dovendo intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, con un'azione o omissione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli effetti della precedente azione o omissione costituente la violazione e indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro etc...);

DI DARE ATTO che la diffida amministrativa deve essere applicata con le modalità contenute nel comma 5 dell'art. 7-bis della L.R. n. 21/1984 e più precisamente:

- E' vietato diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida e relativo a violazioni della medesima disposizione o a fatti (azioni od omissioni) accertati sul territorio del Comune di Busseto;
- E' vietato diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti, a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia stato sanzionato oppure no, qualora il trasgressore sia rappresentato dalla medesima persona fisica o giuridica (nella persona pro-tempore del suo legale rappresentante);
- Un eventuale ricorso del trasgressore/obbligato in solido in opposizione ad eventuali sanzioni comminate dal Comune, amministrativamente precedute da una diffida amministrativa, qualora risulti vinto dall'opponente, annulla, con effetto retroattivo (ex tunc), anche la diffida amministrativa applicata sulla medesima fattispecie;

- La diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile;
- La diffida amministrativa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato;

DI INCARICARE il Servizio Territorio e Sviluppo Economico e il Comando Polizia Municipale a predisporre idonea banca dati che consenta la gestione delle diffide amministrative. Tale banca dati, a specifica richiesta, potrà essere accessibile anche ad altri organi di Polizia;

DI PRECISARE che il Responsabile del presente procedimento è l'arch. Roberta Minardi, Responsabile del Settore IV Territorio e Sviluppo Economico.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Gianarturo Leoni

Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 47 del 20/12/2019.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
ELENA STELLATI, GIANARTURO LEONI Documento stampato il giorno 15/01/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

RECEPIMENTO DELL'ART.7BIS DELLA L.R. 21/1984 COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE N.4/2013 - DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, li 17/12/2019

Roberta Minardi / INFOCERT SPA



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

RECEPIMENTO DELL'ART.7BIS DELLA L.R. 21/1984 COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE N.4/2013 - DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA DIFFIDA AMMINISTRATIVA.

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari non esprime parere in quanto non c'è rilevanza contabile.

Busseto, li 17/12/2019

Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA